

**STATUTO ASSOCIAZIONE
LA QUERCIA MILLENARIA
Lombardia ODV
PRINCIPI COSTITUTIVI**

Reg. il 13/10/20 al n. 1768
456 T bollo €
109 T ver. €
€
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale €

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") l'associazione avente la seguente denominazione: "La Quercia Millenaria Lombardia ODV", da ora in avanti denominata "Associazione".

Il Funzionario
Vito Bonamico

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



Art. 2 - Sede e sezioni operative

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova in viale Albertoni 4/C. L'associazione potrà inoltre aprire sezioni operative in tutta la Regione Lombardia con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Principi costitutivi e finalità

1. Ispirandosi al principio universale di Sacralità della Vita Umana e ai principi della Bioetica Personalista, l'associazione si rivolge a tutte le coppie, e/o le singole madri, che si trovino in difficoltà per una diagnosi di gravidanza a rischio per patologia materna o fetale (malformazioni e/o patologie congenite di varia natura) e/o morte prenatale e perinatale, a

prescindere da differenze di etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) ed h) del DL 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e cioè:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3. L'Associazione ha quindi per scopo:

- la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale;
- il sostegno alla famiglia durante tutta la gravidanza a rischio, fino al suo esito naturale;
- la manifestazione della fratellanza umana universale nel sostegno e condivisione finalizzati alla promozione della salute e della vita del figlio;
- l'accompagnamento ed il sostegno nelle fasi del lutto genitoriale;
- l'istituzione di specifici protocolli assistenziali denominati "Hospice Perinatale" (Perinatal Hospice, già strutturati, come primi in Italia, in alcuni presidi ospedalieri);
- l'istituzione di specifici sportelli di ascolto;
- la formazione e la divulgazione etica e scientifica;

Art. 4 – Attività specifiche

1. In particolare, l'Associazione si prefigge:

- a) la presa in carico della gravidanza, supportando i genitori nel percorso

dalla diagnosi fino all'esito naturale, l'affiancamento durante i controlli, le terapie materne e fetali, il parto ed i momenti successivi di cura del figlio, ivi compreso l'evento luttuoso, anche attraverso il sostegno umano, spirituale e, ove possibile, psicologico. Tale servizio viene erogato dai volontari dell'Associazione, personale identificato dall'Associazione e, in caso di servizio all'interno delle strutture sanitarie, anche istruito circa le specifiche procedure ospedaliere;

- b) la sensibilizzazione al rispetto della Sacralità della Vita umana in ogni sua condizione, all'accoglienza e valorizzazione dell'handicap e della diversità, attraverso una adeguata formazione rivolta a ragazzi in età scolare, fidanzati in preparazione al matrimonio, figure professionali e istituzionali, all'interno di scuole, parrocchie, diocesi, enti pubblici, e in ambito socio-sanitario, gruppi e associazioni religiose, associazioni attinenti alla Famiglia e alla Vita.

2. Nel perseguimento degli anzidetti scopi, l'Associazione inoltre potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, corsi, manifestazioni, studi, spettacoli, distribuzione di gadgets e oggetti per diffondere e sostenere le proprie finalità o per raccogliere fondi;
- b) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere, oltre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca nel proprio settore di attività ed in altri analoghi o affini;
- c) avvalersi della collaborazione di professionisti che perseguano le stesse finalità dell'associazione, ovvero sostenere la famiglia nella sofferenza di una gravidanza difficile, nella ospedalizzazione del proprio figlio, ed eventualmente nella sua malattia e/o morte.

d) collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle professionalità necessarie, con altre associazioni, enti e istituzioni che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione è formata sui principi sopra enunciati di tutela e di rispetto della vita umana e potrà intrattenere rapporti di collaborazione con medici e professionisti che aderiscano a questi principi, riservandosi di recedere da dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale, o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione.

I SOCI

Art. 5 – Soci dell'Associazione

1. I soci dell'Associazione, persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, si dividono in soci fondatori ed ordinari.

2. Sono *soci fondatori* coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione. Questa qualità sarà conservata vita natural durante, a

meno che non recedano o siano esclusi dall'Associazione per indegnità, che dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci e avere il voto favorevole di tutti gli altri soci fondatori.

3. La qualità di *socio ordinario* si acquista previa presentazione al Presidente di apposita domanda, ed il pagamento della quota associativa annuale.

4. La domanda, che può essere inoltrata in forma scritta, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l'impegno a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi.

5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati

6. In caso di rigetto della domanda, che deve sempre essere motivato, il Presidente, previa consultazione con il Consiglio Direttivo, ne dà comunicazione all'interessato nel termine di 30 giorni, il quale può, trascorsi 30 giorni, ricorrere all'Assemblea dei Soci che deciderà nella prima assemblea utile in via definitiva.

7. Le quote annuali associative sono dovute per anno solare. L'importo delle quote associative è proposto dal Consiglio Direttivo, ratificato in Assemblea e rimane in vigore fino a nuova delibera.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

a) con delibera motivata del Consiglio Direttivo:

- per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per espulsione, nel caso di azioni gravemente contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'Associazione o gravemente

contrarie ai doveri inerenti alla qualità di socio;

b) automaticamente:

- se non viene rinnovata la quota annuale entro la data del 10 gennaio.

2. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni; sarà poi l'Assemblea dei soci a decidere in via definitiva sull'esclusione del socio, durante la prima seduta utile, garantendo all'interessato, l'esercizio più ampio possibile del diritto di difesa.

3. I soggetti che abbiano perso la qualifica di soci non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Il contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. La qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa, se non nei casi prescritti dalla legge.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci si impegnano:

- ad osservare il presente Statuto;
- a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- a versare le quote sociali negli importi e nei termini deliberati dagli organi sociali;
- a tenere un comportamento che non arrechi danno, di alcun tipo, all'Associazione.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi ed esprimere il proprio voto in assemblea;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni.

3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – La qualifica di socio benemerito

1. Il Consiglio Direttivo può, in ogni momento, conferire la qualifica di socio benemerito a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e ne darà comunicazione nella prima assemblea utile.

2. I soci benemeriti possono essere esclusi dal versamento della quota associativa.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 – Organi associativi

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- c) L'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

Assemblea dei Soci

Art. 10 - Costituzione

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell'Associazione e ogni socio:

- a) ha diritto di intervento;
- b) ha, in ogni caso, diritto ad un voto.

2. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega scritta, da altri associati. Non può essere conferita delega scritta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea delibera in merito a:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
- approva gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- approva eventuali modifiche dello Statuto
- approvazione di regolamenti tra cui eventualmente anche quello assembleare;
- delibera in merito all'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, eventualmente ed in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione degli associati e di rigetto della domanda di adesione;
- tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Convocazione e validità dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno ed entro il 28 febbraio di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.
2. L'assemblea sarà convocata mediante affissione di avviso presso la Sede sociale, oltrech  tramite posta elettronica, avviso telefonico o qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima. Per motivi di urgenza valutati dal Presidente, pu  essere convocata con soli cinque giorni di preavviso.
3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata qualora se ne ravvisi la necessit  o quando ne   fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea   presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale spetta constatare la regolarit  delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
5. L'Assemblea, si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della met  pi  uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
8. L'Assemblea pu  essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 13 – Deliberazione dell'Assemblea dei Soci

1. Le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della met  pi  uno dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit , gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

4. Per deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 – Verbale dell'Assemblea dei soci

1. Delle riunioni di assemblea si redige, sull'apposito libro associativo, il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15 - Composizione

1. L'attività dell'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette elementi, eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica per 5 anni. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e documentate.

6. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente convocherà l'assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione, tramite voto.

7. Ove ritenuto opportuno dal Consiglio stesso, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci che, su proposta del consiglio medesimo, potrà eleggere nuovi consiglieri.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio spetta:

- a) nominare nel proprio seno un Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente ed un Tesoriere;
- b) attuare, sul piano operativo, le indicazioni programmatiche approvate dall'assemblea dei soci;
- c) deliberare in ordine alla nomina di soci benemeriti;
- d) deliberare in ordine alla esclusione dei soci per indegnità;
- e) fissare l'importo della quota associativa annuale
- f) costituire sezioni dell'associazione e nominarne o revocarne i Direttori;
- g) nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'Associazione;
- h) istituire gli eventuali comitati di cui ai successivi artt. 28, 29, 30, nominandone i membri ed i Coordinatori.

Art. 17 – Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove eletto, oppure dal membro più anziano tra i presenti.

3. Per la validità delle deliberazioni – da adottarsi sempre con voto palese – occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e

il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 – Verbale del Consiglio Direttivo

1. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – Nomina del Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 20 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In sua assenza, tale rappresentanza spetta al Vicepresidente, qualora eletto.

2. Suoi compiti sono, tra gli altri:

- a) presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) è competente per i rapporti bancari e finanziari.
- c) è competente per le assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale dipendente (ove presente).

Art. 21 – Deleghe

1. Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro dell'Associazione o del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività che gli competono.

2. La delega si considera valida fino al momento della sua revoca.

Art. 22 – Tesoriere

1. Il tesoriere, se nominato, esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio:

- a) annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi;
- b) ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito e

più precisamente a firma singola per operazioni di ordinaria amministrazione (apertura di conti correnti bancari o postali, operazioni di versamento e prelevamento in contanti e/o assegni e qualunque altro mezzo, ecc...) entro il limite massimo annualmente stabilito dai soci;

- c) vigila sulla corretta gestione del patrimonio da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente, eventualmente sottoponendo ai soci eventuali atti o fatti contrari alle finalità dell'associazione o che comunque ne pregiudichino il decoro o il buon andamento.

2. Le funzioni di tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vicepresidente. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Adesione a coordinamenti nazionali

Art. 24 - Adesione a coordinamenti nazionali

1. L'Associazione, qualora ciò sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire a coordinamenti locali o nazionali di associazioni aventi lo stesso scopo o scopi analoghi.
2. L'Associazione, con la sua adesione, si impegna a rispettare quanto deliberato dai suddetti coordinamenti purché ciò sia coerente con i propri scopi e non contrario a norme di legge.
3. L'adesione viene deliberata dall'Assemblea. Le formalità necessarie per definire l'adesione, una volta deliberata dall'Assemblea, dovranno essere espletate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente.

PATRIMONIO

Art. 25 – Patrimonio e gestione degli utili

1. Per il conseguimento del suo oggetto sociale l'Associazione possiede un suo patrimonio.

2. Esso consiste in:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ed al finanziamento di progetti affini ed eventi come sottoscrizioni a premi conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo settore;
- g) altre entrate derivanti dalle attività strumentali e secondarie e da raccolta fondi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo settore.

3. Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Si fa inoltre obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

5. È vietato all'Associazione di avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopi di lucro.

Art. 26 – Esercizio finanziario

1. L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al rendiconto consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

COMITATI

Art. 28 – Comitati di Sostegno

1. Al fine di perseguire meglio i propri scopi, l'Associazione può istituire uno o più Comitati di sostegno.

2. I Comitati di sostegno sono organi composti da persone fisiche o enti, che condividono gli scopi e le modalità di intervento dell'Associazione, e desiderano sostenerne l'attività mediante contributi finanziari e/o la propria competenza professionale.

3. I Comitati vengono istituiti dal Consiglio Direttivo che ne nomina i componenti, tra i quali una o più persone con funzione di responsabili.

4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, può dotare i Comitati di uno specifico regolamento di funzionamento.

5. I Comitati possono avere momenti propri di elaborazione e di verifica. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, vengono ascoltati in via consultiva dal Consiglio Direttivo, specie in ordine alla programmazione/verifica delle attività associative.

6. I membri dei Comitati devono, necessariamente, essere soci dell'Associazione.

Art. 29 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da Soci scelti tra docenti universitari e da esperti delle varie discipline trattate, ed ha la finalità di garantire la base scientifica degli argomenti trattati. Esso, inoltre, assiste Il Consiglio Direttivo de La Quercia Millenaria Lombardia ODV nella programmazione dei lavori e nella preparazione di convegni, seminari, incontri, pubblicazioni.

2. Del Comitato Scientifico de La Quercia Millenaria Lombardia ODV possono far parte tutti coloro, docenti universitari, o esperti, che ne condividono l'obiettivo di tutelare la maternità e la vita umana nascente, in linea con i principi sopraelencati.

3. All'interno del Comitato Scientifico sarà presente un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo, previa consultazione dei membri del Comitato stesso.

4. Il Coordinatore del Comitato Scientifico dura in carica 5 anni, ed è rinominabile.

LA RETE DELLE FAMIGLIE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Art. 30 - Scopi e Composizione della Rete

1. La Rete delle Famiglie Regione Lombardia è composta da Soci che hanno come obiettivo il sostegno alle famiglie che si rivolgono all'Associazione. Tale sostegno, umano e spirituale, si propone come una forma di mutuo aiuto, espletata per mezzo di colloqui, convegni, incontri, dove la Rete potrà dare la propria testimonianza di fede e di vita.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 31 – Disposizione finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Samuele Spini
2. Federico Beadell
3. Dario Chispi
4. Mario Buselli
5. Severino Rocchini
6. Francesco Bello
7. Luca Rocco
8. Antonio Piet
9. Daniela Tuzza
10. Alberto Gaudin
11. Arturo Carlo Albert
12. Luca F. M.
13. Luca F. M.
14. Ugo C.
15. Don R. M.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

DOCUMENTI D'IDENTITÀ SOCI FONDATORI
“LA QUERCIA MILLENARIA LOMBARDIA - ODV”

1. Boni Samuela, c.f. BNOSML85A59E897P



2. Bordonali Fabio, c.f. BRDFBA83T31E897N



3. Mariani Eleonora, c.f. MRNLNR80A53D286K



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

4. Busnelli Mauro, c.f. BSNMRA78H28B639F



5. Parravicini Serena, c.f. PRRSRN81R70E951D



6. Corbetta Francesco, c.f. CRBFNC79L03E951M



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

7. Rocco Anna, c.f. RCCNNA67M52E951Y



8. Sebastiani Riccardo, c.f. SBSRCR68C07E591F



9. Frizzelle Daniela, c.f. FRZDNL73L63F205R

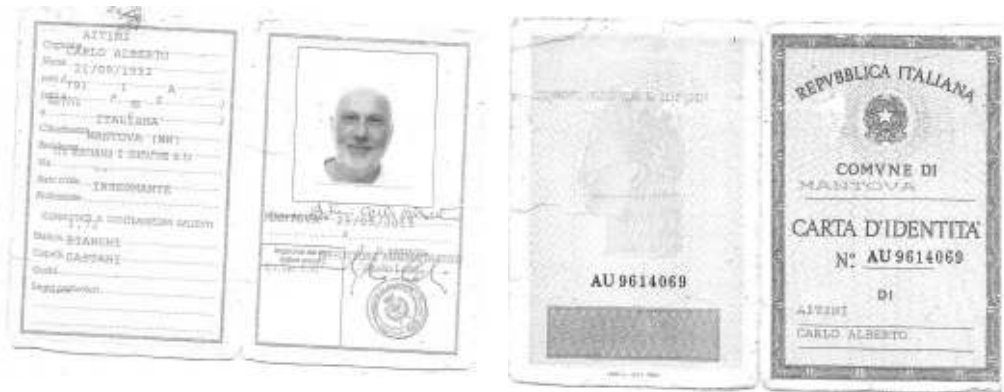


Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

10. Gavioli Alberta, c.f. GVLLRT56E41E897D



11. Aitini Carlo Alberto, c.f. TNACLL52P21E897K



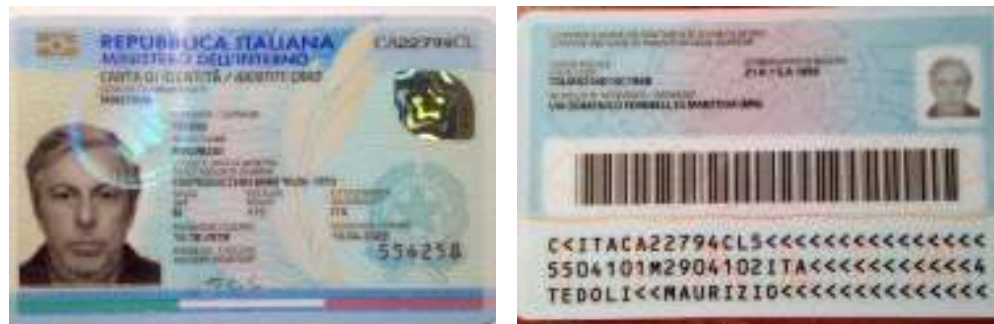
12. Fermi Maria, c.f. FRMMRA63S64E897G



13. Ollago Alessandra, c.f. LLGLSN55A49H620F



14. Tedoli Maurizio, c.f. TDLMRZ55D10C195N



15. Zacchè Gabrio, c.f. ZCCGBR47B13E897W

